

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE PROVINCIALE DI BOLOGNA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, emanato ai sensi dello Statuto nazionale e di quello regionale, disciplina gli organismi dell'Unione provinciale di Bologna.
2. Ogni norma successiva innovativa del funzionamento degli organi dell'Unione Provinciale dovrà modificare il presente regolamento.

Articolo 2

Circoli

I circoli sono luoghi aperti di partecipazione politica alla vita del Partito degli iscritti e degli elettori. Essi devono proporsi come luogo di riferimento per la comunità nella quale operano e devono favorire il massimo coinvolgimento dei cittadini nella propria azione politica e nell'assunzione delle decisioni di propria competenza. Anche per raggiungere tale scopo, i circoli devono offrire gratuitamente (ovvero con il solo rimborso delle spese vive) le proprie sedi alle associazioni del loro territorio che abbiano finalità compatibili con i valori del Partito Democratico.

Ciascun circolo è tenuto ad autofinanziare le proprie spese e le proprie attività e a contribuire al sostentamento economico del Partito, secondo quanto previsto dai regolamenti finanziari. Il livello provinciale deve sostenere l'attività dei circoli che per il contesto nel quale operano necessitano di supporto economico.

Essi si distinguono in circoli territoriali, legati al luogo di residenza, in circoli di ambiente legati alla sede di lavoro e/o di studio. In ciascuna porzione del territorio e in riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo circolo. In caso di partecipazione contemporanea ad un circolo territoriale e ad un circolo d'ambiente, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all'elezione degli organi dirigenti di entrambi, l'iscritto deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri propri diritti statutari. Gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, alle attività dei circoli.

Deve essere istituito almeno un circolo territoriale di base per ogni comune e per ciascuno dei quartieri cittadini. L'istituzione di nuovi circoli territoriali è deliberata dall'assemblea di quartiere o da quella comunale, d'intesa con l'esecutivo provinciale. L'istituzione dei circoli di lavoro è deliberata dalla direzione provinciale su proposta dell'esecutivo.

Resta ferma la facoltà, prevista dallo Statuto nazionale, di iscriversi a circoli on-line, costituiti sulla rete Internet, ai quali è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.

Articolo 3

Organismi dei circoli

1. I circoli hanno una Assemblea degli iscritti, un Comitato direttivo e un segretario, eletti dagli iscritti con voto segreto, con le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla direzione provinciale all'atto di convocazione dei congressi locali.
2. I circoli devono dotarsi di un responsabile dell'organizzazione nominato dal segretario, di un ufficio di tesseramento e di un tesoriere eletti dal comitato direttivo. Essi possono organizzare il proprio funzionamento nel modo ritenuto più congruo alle esigenze della propria realtà.
3. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Comitato direttivo deve approvare il proprio bilancio preventivo e quello consuntivo.

Articolo 4

Assemblea dei segretari di circolo

1. L'assemblea dei segretari di circolo è formata da tutti i segretari di circolo, comunali, di quartiere e di zona del territorio dell'Unione Provinciale. È presieduta dal segretario provinciale. Essa monitora l'attività dei circoli sul territorio, propone l'adozione di campagne politiche di interesse comune dei circoli, stabilisce – d'intesa con l'esecutivo – le azioni necessarie per la formazione del gruppo dirigente dei circoli e, con il previo assenso del tesoriere, le misure necessarie a garantire le dotazioni strumentali dei circoli. L'assemblea dei segretari di circolo deve essere convocata almeno una volta ogni sei mesi.

Articolo 5

Assemblee e segretari di quartiere

1. In ciascun quartiere è istituita l'assemblea di quartiere formata da membri eletti in ciascun circolo con le modalità stabilite da apposito regolamento approvato dalla Direzione provinciale all'atto di convocazione dei congressi locali.
2. Nella prima riunione dell'assemblea di quartiere, che deve essere convocata dal segretario uscente in accordo con la Commissione provinciale per il congresso, è eletto a scrutinio segreto il segretario di quartiere. Le candidature a segretario di quartiere devono essere presentate entro 7 giorni dallo svolgimento dell'assemblea alla Commissione provinciale corredate dalle firme del 20% dei membri dell'assemblea. Tra la data di convocazione dell'assemblea ed il termine ultimo per la consegna delle firme devono decorrere 14 giorni. L'elettorato attivo è riservato ai membri dell'assemblea, quello passivo è esteso a tutti gli iscritti al PD.
3. Il segretario di quartiere nomina un responsabile dell'organizzazione e propone al voto dell'assemblea un tesoriere.
4. I quartieri possono organizzare il proprio funzionamento nel modo ritenuto più congruo alle esigenze della propria realtà.

Articolo 6

Assemblea cittadina

1. L'assemblea cittadina è formata da tutti i membri che compongono le assemblee dei quartieri ed è presieduta dal segretario cittadino. Sono invitati permanenti il sindaco di Bologna, gli assessori, i presidenti di Quartiere, se iscritti al PD e il capogruppo in Consiglio comunale.
2. Nella prima riunione dell'assemblea cittadina, che deve essere convocata dalla Commissione provinciale per il congresso, d'intesa con il segretario provinciale, è eletto a scrutinio segreto il segretario cittadino. Le candidature a segretario cittadino devono essere presentate entro 7 giorni dallo svolgimento dell'assemblea alla Commissione provinciale corredate dalle firme del 20% dei membri dell'assemblea. Tra la data di convocazione dell'assemblea ed il termine ultimo per la consegna delle firme devono decorrere 14 giorni. L'elettorato attivo è riservato ai membri dell'assemblea, quello passivo è esteso a tutti gli iscritti al PD.

Articolo 7

Comitato cittadino

1. Al fine di assicurare un migliore coordinamento dell'azione politica dei quartieri è istituito il Comitato cittadino, formato dai segretari di quartiere, dai presidenti di Quartiere se iscritti al Pd ovvero dai capigruppo e dal capogruppo in Consiglio comunale. Il Comitato è presieduto dal segretario cittadino.

Articolo 8

Assemblee comunali e segretari comunali

1. Nei comuni nei quali sono presenti più circoli deve essere presente l'assemblea comunale, con funzione di coordinamento delle politiche territoriali. Il numero dei componenti dell'assemblea comunale è stabilito dall'assemblea uscente, tenendo conto del principio di parità di genere e attribuendo ad ogni circolo un numero di membri proporzionale agli iscritti.
2. Nella prima riunione dell'assemblea comunale, che deve essere convocata dal segretario uscente in accordo con la Commissione provinciale per il congresso, è eletto a scrutinio segreto il segretario comunale. Le candidature a segretario devono essere presentate al segretario uscente entro 7 giorni dallo svolgimento dell'assemblea, corredate dalle firme del 20% dei membri dell'assemblea. Tra la data di convocazione dell'assemblea e il termine ultimo per la consegna delle firme devono decorrere 14 giorni. L'elettorato attivo è riservato ai membri dell'assemblea, quello passivo è esteso a tutti gli iscritti al PD.
3. Il segretario comunale nomina un responsabile dell'organizzazione e propone al voto dell'assemblea un tesoriere.
4. Le unioni comunali possono organizzare il proprio funzionamento nel modo ritenuto più congruo alle esigenze della propria realtà.

Articolo 9

Zone e segretario di zona

1. Al fine di assicurare un efficace coordinamento tra le politiche istituzionali territoriali delle Unioni e Associazioni comunali e delle Comunità montane e l'azione politica del Partito Democratico, sono istituite le zone. Il territorio di ciascuna zona deve essere omogeneo a quello della relativa forma associativa istituzionale.
2. Le zone sono dotate di autonomia organizzativa e finanziaria, oltre che politica in relazione al proprio ambito di azione. Organi delle zone sono l'assemblea, il segretario e il tesoriere.
3. L'assemblea di zona è formata da tutti gli eletti all'assemblea provinciale in relazione al territorio di riferimento. Sono altresì membri effettivi i segretari comunali e i sindaci o i capigruppo, nei Comuni in cui il sindaco non sia iscritto al PD.
4. Nella prima riunione dell'assemblea di zona, che deve essere convocata dal coordinatore uscente in accordo con la Commissione provinciale per il congresso, è eletto a scrutinio segreto il segretario di zona. Le candidature a segretario devono essere presentate al coordinatore uscente entro 7 giorni dallo svolgimento dell'assemblea, corredate dalle firme del 20% dei membri dell'assemblea. Tra la data di convocazione dell'assemblea ed il termine ultimo per la consegna delle firme devono decorrere 14 giorni. L'elettorato attivo è riservato ai membri dell'assemblea, quello passivo è esteso a tutti gli iscritti al PD.
5. Il segretario di zona nomina un responsabile dell'organizzazione e propone al voto dell'assemblea un tesoriere.
6. Le zone possono organizzare il proprio funzionamento nel modo ritenuto più congruo alle esigenze della propria realtà.

Articolo 10

Assemblea provinciale

1. L'Assemblea provinciale è composta da 500 persone elette secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale. Sono invitati permanenti all'Assemblea due membri, una donna ed un uomo, per ciascuna delle associazioni che abbiano sottoscritto un patto di collaborazione con il PD di Bologna ai sensi dell'art. 29 dello Statuto nazionale.
2. L'Assemblea provinciale e gli organi dirigenti da essa eletti hanno competenza in materia di indirizzo della politica provinciale del Partito, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti provinciale.
3. L'Assemblea provinciale esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni.
4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio presidente. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti almeno pari alla maggioranza dei componenti, si procede immediatamente a una seconda votazione, sempre a scrutinio segreto, di ballottaggio tra i due candidati più votati. Il presidente dell'Assemblea provinciale resta in carica per la durata del mandato dell'Assemblea.

5. L'Assemblea è convocata ordinariamente dal suo presidente almeno una volta ogni anno.
6. In via straordinaria deve essere convocata dal suo presidente se lo richiedano almeno un quinto dei suoi componenti.
7. L'Assemblea provinciale elegge su proposta del segretario la Commissione di garanzia, il tesoriere e 30 dei 100 membri della direzione provinciale.
8. L'Assemblea provinciale può, su mozione motivata, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Segretario. Se l'Assemblea sfiducia il segretario, si procede a nuove elezioni per l'Assemblea e il segretario.

Articolo 11

Direzione provinciale

1. La Direzione provinciale è organo di esecuzione degli indirizzi dell'Assemblea provinciale ed è organo d'indirizzo politico. Essa assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche e svolge la sua funzione di controllo attraverso interpellanze e interrogazioni al segretario e ai membri dell'Esecutivo.
2. La Direzione è composta da 100 membri, secondo il principio della parità di genere, di cui 30 votati dall'Assemblea provinciale su proposta del segretario, 2 votati a scrutinio segreto dai membri dell'assemblea provinciale eletti dai circoli di lavoro e dai segretari dei relativi circoli riuniti in seduta plenaria e 68 eletti a scrutinio segreto da ciascuna assemblea di quartiere e di zona sulla base di liste espressione delle mozioni congressuali. A tal fine i 68 componenti sono ripartiti tra le zone e i quartieri in base al numero degli iscritti alla data di chiusura del tesseramento dell'anno precedente a quello in cui si è svolto il congresso provinciale e tra le liste in base ai risultati congressuali, garantendo una allocazione dei membri nel complesso proporzionale. I componenti dell'assemblea da eleggere da parte di zone e quartiere devono essere iscritti in un circolo del livello territoriale nel quale si candidano.
3. Sono invitati permanenti alla Direzione i membri dell'esecutivo, i parlamentari nazionali ed europei, i consiglieri e gli assessori regionali, il sindaco e il vicesindaco di Bologna, il presidente e il vicepresidente della Provincia, se iscritti al PD e un membro per ciascuna associazione che abbiano sottoscritto un patto di collaborazione con il PD di Bologna ai sensi dell'art. 29 dello Statuto nazionale.
4. La Direzione nella sua prima seduta elegge un presidente, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata dal Presidente se lo richiedano il segretario o almeno un quinto dei suoi componenti.

Articolo 12

Esecutivo

1. L'Esecutivo provinciale è l'organo collegiale che collabora con il segretario ed ha funzioni esecutive.
2. I membri dell'esecutivo sono nominati dal segretario secondo il principio della parità di genere e da questi possono essere revocati.

3. La revoca deve essere comunicata e motivata in una riunione della Direzione.
4. L'Esecutivo è convocato dal segretario, che è tenuto a dare pubblicità alle decisioni assunte.
5. Sono invitati permanenti all'Esecutivo il tesoriere, il segretario dell'organizzazione giovanile e la coordinatrice delle donne, il responsabile delle Feste de l'Unità, il Presidente della Direzione e i capigruppo al Comune di Bologna e in Provincia.
6. Il segretario può assegnare progetti obiettivo ad iscritti o elettori del PD con lo scopo di formulare proposte politico-programmate su temi specifici in raccordo con il responsabile della materia in esecutivo. Il segretario invita il soggetto cui è stato affidato il progetto obiettivo a relazionare all'Esecutivo sullo stato dei lavori.

Articolo 13

Forum tematici

1. I Forum tematici hanno la finalità di promuovere la libera discussione tra iscritti ed elettori sui temi loro assegnati. Essi producono elaborati utili alla formazione dell'indirizzo politico del Partito.
2. La costituzione di nuovi Forum può essere deliberata dalla Direzione su proposta dell'Esecutivo o di 30 iscritti ed elettori che ne facciano richiesta. Non possono essere costituiti Forum aventi ad oggetto tematiche identiche o simili a quelle oggetto dei Forum già attivi.
3. Ciascun Forum elegge a maggioranza dei suoi componenti un coordinatore.
4. Qualora il Forum richieda che un elaborato da esso approvato divenga posizione politica di tutto il Partito, la Direzione deve votare il documento proposto, anche con emendati presentati dai membri della Direzione, entro due mesi dalla trasmissione del documento al presidente.
5. In apposita seduta da convocare ogni sei mesi dal presidente, la Direzione discute e vota sugli elaborati dei Forum.
6. In caso di inattività superiore ad un anno e solo dopo aver ascoltato in audizione il coordinatore, la Direzione può deliberare lo scioglimento del Forum.

Articolo 14

Conferenza delle donne democratiche

1. Della Conferenza permanente delle donne democratiche fanno parte le iscritte e le elettrici che ne condividono le finalità.
2. Il PD riconosce il contributo positivo di elaborazione e rappresentanza che può scaturire e crescere nei luoghi di confronto delle donne.
3. La Conferenza permanente è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici. La Conferenza interagisce con tutti i luoghi nei quali si realizza la partecipazione politica e sociale delle donne: associazioni, rappresentanze sindacali, centri culturali e di documentazione, reti, locali, nazionali e internazionali. La Conferenza lavora per costruire un confronto con le donne delle forze politiche e sociali progressiste e riformiste finalizzato ad avanzare idee e proposte di governo.

4. La Conferenza può proporre agli organismi del Partito l'adozione di azioni positive volte a favorire la maggiore partecipazione delle donne alla vita politica interna.
5. Le finalità, i compiti, le forme organizzative, le risorse economiche e strumentali della Conferenza sono disciplinate dal regolamento approvato il 17.12.09 dalla Conferenza stessa e dalla Direzione di Bologna il 22.01.10.

Articolo 15

Tesoriere e Comitato di tesoreria

1. Il tesoriere viene eletto dall'Assemblea provinciale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta del segretario e può essere rieletto soltanto per un mandato.
2. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine, il Segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea provinciale.
3. Il tesoriere cura l'organizzazione amministrativa, patrimoniale e contabile del partito ed è preposto allo svolgimento di tutte le attività di rilevanza economica, patrimoniale e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurandone l'equilibrio finanziario.
4. Il Comitato di tesoreria è formato da 12 componenti ed è presieduto da un presidente eletto dall'Assemblea provinciale. Il tesoriere ne è membro di diritto. Gli altri 10 componenti sono eletti dalla Direzione nella prima seduta successiva al rinnovo dei suoi componenti elettivi.
5. Il Comitato di tesoreria coadiuva il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, approva il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli alla Direzione per l'approvazione.

Articolo 16

Commissioni di garanzia

1. La Commissione provinciale di garanzia:
 - a) vigila sulla corretta interpretazione e applicazione del Codice etico, dello Statuto nazionale e regionale e delle disposizioni emanate sulla base dello stesso;
 - b) adotta pronunce sul rispetto di tali disposizioni da parte degli elettori, degli iscritti e degli organi del Partito e ha funzioni di garanzia relative alla corretta applicazione dello Statuto;
 - c) decide su dubbi o contrasti sulle attribuzioni dei diversi organi del Partito;
 - d) controlla la correttezza delle consultazioni primarie e delle elezioni degli organi del Partito.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono scelti fra gli iscritti del Partito Democratico di riconosciuta competenza ed indipendenza.
3. L'incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti è fatto divieto di presentare la

propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.

4. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dall'Assemblea provinciale non possono essere rieletti oltre il secondo mandato. La Commissione è composta da cinque membri ed elegge al suo interno un presidente.
5. La Commissione autodisciplina il proprio funzionamento nel rispetto dei principi previsti dagli Statuti nazionale e regionale.
6. Nel caso in cui, nonostante un comportamento sia non conforme ai doveri di iscritti ed elettori previsti dallo Statuto e dal Codice etico e questi ultimi non prevedano una sanzione esplicita, la Commissione giudica secondo equità, attenendosi ad un principio di proporzionalità.

Articolo 17

Durata e limiti dei mandati

1. Tutti gli incarichi previsti nel presente regolamento, salvo che per la Commissione di garanzia, hanno la medesima durata di quella prevista per il segretario nazionale e non sono rinnovabili oltre il secondo mandato consecutivo.

Articolo 18

Proroga

1. Tutti gli organi di cui al presente regolamento, qualora dimissionari, scaduti o decaduti, restano in carica fino al loro rinnovo per l'ordinaria amministrazione.